

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

CIG derivato: 9744784227

TRA

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA, con sede legale in Via Giustiniani, 1, 35128 Padova, Codice Fiscale e Partita IVA 00349040287, nella persona del Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, dott.ssa Maria Elena Serafin, giusta Delibera n.699/2023 di delega alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti l'esecuzione del suddetto provvedimento (di seguito denominato anche "Amministrazione");

E

Eco Eridania S.p.A. , con sede legale in Arenzano (GE), via Pian Masino, n.103/105, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Genova al n. 312808, Codice Fiscale e Partita IVA 03033240106, nella persona del Procuratore/legale rappresentante CLAUDIO FUMARIA, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Saste Servizi Ecologici S.r.l., con sede legale in Casale sul Sile (TV) Via Torre, n.1, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Treviso al n. tv329774, Codice Fiscale e Partita IVA 01545930669, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Forlì, Dott. Domenico Guastamacchia, repertorio n. 262969 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore o Appaltatore o Contraente")

congiuntamente di seguito "**Parti**"

PREMESSO

– con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero (in seguito "DDG") n. 533 del 04/08/2021 è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 7 lotti, volta all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione del Veneto, per l'Azienda Ospedale-Università Padova, per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), per l'IRCSS Istituto Oncologico Veneto, per l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (TV) e per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la durata di tre anni, con eventuale proroga tecnica semestrale, il cui valore stimato ammonta complessivamente a € 44.243.714,03, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, di cui € 30.166.168,65, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per il servizio triennale, € 5.027.694,78, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per l'opzione di proroga semestrale e € 9.049.850,60, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per l'eventuale esercizio delle opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

– con DDG di Azienda Zero n. 360 del 24/05/2022 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara a favore dell'unico concorrente Costituendo RTI Eco Eridania S.p.A. e Saste Servizi Ecologici S.r.l. per l'importo complessivo presunto di € 42.902.390,32, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, di cui € 29.251.629,75, al netto di IVA e degli oneri

per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per il servizio triennale, € 4.875.271,64, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per l'opzione di proroga semestrale e € 8.775.488,93, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per l'eventuale esercizio delle opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

– che, tra gli altri, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto 5 a cui afferisce l'Amministrazione, per l'importo complessivo presunto relativo all'AOU Padova di € 4.334.685,45, al netto di IVA (22%) e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per il servizio triennale, di € 1.300.405,64, al netto di IVA (22%) e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per l'eventuale esercizio delle opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (complessivamente pari a +30% dell'importo del Contratto) e di € 722.447,57, al netto di IVA (22%) e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per la proroga semestrale;

– pertanto si rende necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto, che disciplini il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle Parti.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice", (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni; (iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto l'Amministrazione da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 2 Oggetto del Contratto

Il presente Contratto concerne la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico ed in particolare:

- esecuzione di analisi merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto secondo le frequenze previste dalla normativa (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) e compilazione delle relative schede di caratterizzazione o di omologa dei rifiuti; per tali analisi la ditta dovrà avvalersi di un laboratorio accreditato, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione;

- fornitura di contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico;
- fornitura di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi (container, carrelli, ecc.);
- consegna dei contenitori che dovrà essere effettuata presso il punto di stoccaggio interno alle sedi ospedaliere indicate dall'Amministrazione al fine di garantire sempre e costantemente il fabbisogno necessario, secondo un calendario concordato con l'Amministrazione. Il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei contenitori assumendo a proprio carico le spese di ogni natura;
- pesatura dei rifiuti, come specificato nel Capitolato Tecnico;
- rilevazione della radioattività, come specificato nel Capitolato Tecnico;
- caricamento sui mezzi e trasporto esterno con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose ove applicabile;
- conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- intervento di bonifica in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze della Amministrazione durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure validate dall'Amministrazione stessa;
- consegna dei formulari e di eventuale altra documentazione accompagnatoria (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc.);
- pre-compilazione dei formulari, ove richiesta;
- trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) anche in formato elettronico compatibile con il formato per la trasmissione telematica del MUD;
- supporto tecnico e normativo: il Fornitore deve garantire il proprio supporto tecnico normativo garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere l'Amministrazione nell'esecuzione del Contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitari;
- fornitura di un sistema informatizzato per l'elaborazione dei dati di carico e scarico, compatibile con le disposizioni normative vigenti ed eventuali successivi adeguamenti.

Si rinvia al Capitolato Tecnico, parte integrante del presente Contratto, per l'analitica indicazione e descrizione del servizio e dei servizi accessori.

Articolo 3 Durata del Contratto

Il Contratto ha durata di tre anni a decorrere dal **01/07/2023**.

Articolo 4 Importo del Contratto

L'importo del Contratto ammonta ad € 4.334.685,45 dtre IVA. Tale importo, pari all'importo triennale aggiudicato, è dato dalla sommatoria dei corrispettivi offerti per i servizi, riportati in dettaglio nell'offerta economica del Fornitore, allegata al presente Contratto, moltiplicati per i relativi fabbisogni triennali presunti indicati negli atti di gara.

Per l'esecuzione del presente Contratto sono stati ravvisati i rischi di natura interferenziale descritti nel relativo Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto, la cui eliminazione comporta una spesa stimata al netto di iva di € 3.442,75.

Articolo 5 Modifiche contrattuali

Il Fornitore, alla scadenza del Contratto, avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione di continuare il servizio alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del Contratto.

Durante la durata del Contratto l'Amministrazione, si riserva altresì, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell'importo del Contratto; l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel Contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del Contratto.

Inoltre l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di imporre all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un ulteriore 10 % dell'importo del Contratto; anche in tal caso l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel Contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del Contratto.

Nei limiti di cui ai due capoversi precedenti (30% dell'importo del Contratto), l'Amministrazione avrà la facoltà di acquistare anche i beni/servizi accessori previsti dagli artt. 4 e 6 del Capitolato Tecnico che si rendessero necessari in corso di esecuzione del Contratto.

In tali casi, l'operatore economico sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel Contratto e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del Contratto.

L'Amministrazione esercita le predette facoltà comunicandole all'appaltatore mediante PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. L'appaltatore, a fronte delle modifiche richieste nei termini di cui ai precedenti commi, non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento o di indennizzo.

Nei medesimi limiti (30% dell'importo del Contratto) e decorso almeno un anno dall'avvio del Contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di imporre all'appaltatore la diminuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nell'ipotesi di attivazione da parte della stessa di progetti sperimentali che prevedano la sterilizzazione in situ dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

Articolo 6 Esecuzione del servizio

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio affidato alle condizioni di cui al presente Contratto secondo le modalità e le condizioni migliorative previste nella propria offerta tecnica nonché nel Capitolato Tecnico, nel rispetto delle disposizioni e norme richiamate nello stesso Capitolato Tecnico.

Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore deve tener conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione.

L'Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) (o suoi assistenti all'uopo delegati) i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dell'Appaltatore durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato.

Articolo 7 Condizioni del servizio

Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare il servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, come previsto nei successivi articoli dedicati alle penali e alla risoluzione contrattuale.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del

Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Articolo 8 Contabilizzazione – pagamento dei corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'offerta economica, salvo gli adeguamenti di cui all'articolo 10.

In particolare, per i servizi oggetto dell'appalto verrà riconosciuto il corrispettivo nei termini di seguito indicati:

- per i Rifiuti CER 18 01 03* e 18 02 02* un corrispettivo pari al prezzo unitario offerto moltiplicato per il numero di Kg di rifiuto prodotti nel periodo di riferimento, al netto del peso dei contenitori;
- per le altre tipologie di rifiuto, C.E.R. diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), un corrispettivo pari al prezzo unitario offerto moltiplicato il numero di Kg di rifiuti prodotti nel periodo di riferimento, al lordo del peso dei contenitori.

Tutti i corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Articolo 9 Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del presente Contratto dovranno essere fatturati a carico della singola Amministrazione, con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi, previo controllo sulle pesature effettuate, della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente risultanti sulla documentazione, della concordanza dei prezzi unitari e parere favorevole da parte delle Direzioni dei presidi interessati.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto e del Codice Identificativo Gara (CIG) "derivato" rispetto a quello della procedura di gara espletata da Azienda Zero e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti entro i termini di legge.

L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dalla ulteriore normativa vigente.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo in conformità alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore che è stato comunicato all'Amministrazione.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore sono corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui siano state contestate inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente

alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

È ammessa la cessione dei crediti relativi al presente Contratto.

In caso di cessione dei crediti, l'Appaltatore, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 10 Adeguamento dei prezzi

A causa degli eccezionali eventi di natura inflattiva, con progressivi ed imprevisti aumenti di costi e difficoltà di approvvigionamenti dei materiali e dei servizi, a causa delle condizioni di mercato che si sono venute a creare per effetto della pandemia da COVID-19 e, poi, della guerra in Ucraina e delle difficoltà di approvvigionamento delle fonti energetiche, l'Amministrazione riconosce l'incremento dell'11 % dei prezzi offerti a un mese dalla stipula del presente Contratto.

Successivamente con cadenza semestrale i prezzi offerti verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi; a tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <https://rivaluta.istat.it/>

La prima revisione con decorrenza 01/01/2024 verrà calcolata facendo riferimento alle variazioni percentuali registrate dall'indice nel mese di dicembre 2023 rispetto alle variazioni percentuali registrate dallo stesso indice nel mese di giugno 2023.

La seconda revisione con decorrenza 01/07/2024 verrà calcolata facendo riferimento alle variazioni percentuali registrate dall'indice nel mese di giugno 2024 rispetto alle variazioni percentuali registrate dallo stesso indice nel mese di dicembre 2023. Le successive revisioni avverranno con cadenza semestrale con le modalità sopra descritte.

L'operatore economico dovrà attivarsi comunicando all'Amministrazione tramite PEC almeno 30 giorni prima dall'inizio di ciascun semestre di vigenza contrattuale, la propria intenzione di avvalersi della clausola di revisione dei prezzi. A fronte dell'istanza presentata dal Fornitore, l'Amministrazione avvierà un'istruttoria tesa alla verifica della percentuale di incremento dell'indice ISTAT nel periodo di riferimento e, all'esito della medesima, comunicherà al Fornitore la percentuale di revisione spettante.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del Contratto o in sede di proroga dello stesso, siano registrati oggettivi mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, le Parti potranno richiedere la revisioni dei prezzi contrattuali. Resta inteso che nel caso in cui la revisione dovesse comportare una riduzione dei prezzi contrattuali, questi non potranno essere inferiori a quelli formulati dall'Appaltatore nella procedura di affidamento. Ai fini di quanto sopra, la parte interessata alla revisione comunicherà a mezzo PEC all'altra l'intenzione di avvalersi di tale facoltà dando atto delle circostanze che hanno determinato l'esigenza della revisione e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'altra un termine pari a 30 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art.1467 c.c.

11 Cauzione definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il seguente deposito cauzionale definitivo: deposito cauzionale di € 173.387,42 a mezzo polizza n. 6001409085 e relativa Appendice rilasciato da HDI ASSICURAZIONI SPA il 23/05/2023, con validità dal 01.07.2023 al 30.06.2026.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.

Articolo 12 Norme sulla sicurezza del lavoro, sulla prevenzione dei rischi e sulla formazione del personale

Il Fornitore provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione all'attività oggetto del presente appalto. L'Amministrazione e il Fornitore:

- cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal Contratto (l'Amministrazione promuove tale coordinamento; l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività del Fornitore).

Articolo 13 Personale del fornitore

Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel Capitolato Tecnico e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale dell'Amministrazione, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell'Amministrazione le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Amministrazione.

L'Amministrazione hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Contratto e del Capitolato Tecnico e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno della Amministrazione

Articolo 14 Diritto di sciopero

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alla Amministrazione la data effettiva dello sciopero programmato. L'Amministrazione trattiene comunque l'importo del lavoro non corrisposto.

Articolo 15 Penali

L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che riterranno opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del Contratto.

Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto, non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.

Le penalità che l'Amministrazione si riserva di applicare sono le seguenti:

- Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto;
- Nel caso in cui il Fornitore non esegua le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ogni inadempienza;
- Per l'impiego di contenitori rigidi diversi da quelli offerti in sede di gara, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto, per ogni giorno, sino alla sostituzione. Per la ripetuta non conformità nella fornitura dei contenitori (maggiore di 3 giorni o di 3 consegne), l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a € 1.000,00 al giorno, sino alla sostituzione;
- Per i contenitori rigidi destinati ad aree ad alto rischio forniti con imballaggi difettosi, mancanti o carenti delle prescrizioni richieste nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto, per ogni giorno, sino alla sostituzione;
- Nel caso vengano consegnati contenitori difettosi e/o visibilmente sporchi e/o usurati, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto, per ogni giorno sino alla sostituzione;
- Nel caso in cui le operazioni di pesatura non siano conformi a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ogni inadempienza;
- Nel caso in cui non vengano eseguite le operazioni di rilevazione di radioattività ovvero non siano conformi a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ogni inadempienza;
- Nel caso in cui il servizio di trasporto non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ogni inadempienza;
- Nel caso in cui il servizio di conferimento agli impianti di smaltimento/recupero non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 0,5 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ogni conferimento;
- Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione nel caso in cui non venga rispettata la periodicità delle analisi per valutare l'assenza di pericolosità del rifiuto ovvero a seguito di analisi sia rilevata la sussistenza della pericolosità del rifiuto l'Amministrazione applicherà una penale pari a 0,5 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ciascuna non conformità;

- Nel caso in cui non venga trasmessa la 4° copia del formulario entro i termini di legge, ovvero tale copia non sia debitamente compilata, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto;
- Nel caso in cui non venga trasmessa nei tempi e nei modi previsti nel capitolo tecnico la documentazione prevista dai paragrafi 6 e 7 dell'art. 14 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 0,5 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ciascuna non conformità;
- Nel caso in cui non vengano trasmesse entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico, le informazioni necessarie per la compilazione del MUD, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica l'Amministrazione applicherà una penale pari a 0,3 per mille sull'ammontare mensile del Contratto fino alla trasmissione della reportistica;
- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per l'effettuazione del sopralluogo e per la consegna del Piano Dettagliato degli Interventi, l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 500,00;
- Nel caso in cui non vengano eseguite le modifiche richieste sul Piano Dettagliato degli Interventi, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 250,00 al giorno, fin tanto che non venga consegnata la copia aggiornata del Piano stesso conforme alle correzioni proposte.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte dall'Amministrazione al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

Articolo 16 Risoluzione del Contratto

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto durante il periodo della sua efficacia qualora si verifichi anche solo una delle condizioni previste dall'art. 108, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, in qualsiasi momento della sua efficacia, nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108 co.3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il Direttore dell'esecuzione contrattuale abbia assegnato all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere),

un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali prestazioni adempiere e, scaduto il termine, l'inadempimento permanga;

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal Capitolato Tecnico.

La risoluzione del Contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle suindicate cause l'Amministrazione incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del Contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal Contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del Contratto.

Articolo 17 Subappalto

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Ove abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà in sede di offerta, il Fornitore deve depositare il Contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

L'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle eventuali ulteriori fattispecie specifiche previste dalla normativa vigente. Con il deposito del Contratto di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016).

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 18 RUP e DEC

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la Dr.ssa Maria Elena Serafin, Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica (tel. 049/8214636/4602, mail aopd.provveditorato@aopd.veneto.it, PEC protocollo.aopd@pecveneto.it).

Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto (DEC) di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Margherita Boschetto - UOC Direzione Medica Ospedaliera (tel. 049/8213381-2-3 , e-mail gestioneambiente@aopd.veneto.it - dir.ospedaliera@aopd.veneto.it, PEC protocollo.aopd@pecveneto.it)

Articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 20 Protocollo di legalità

All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 e rinnovato da ultimo in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sopramenzionato ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 21 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Per CCNL di settore si intendono, in via esemplificativa, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La mancata applicazione della clausola sociale in fase di esecuzione del Contratto sarà verificata di volta in volta dall'Amministrazione al fine di accertare o meno se il Fornitore abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del Contratto.

Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento e clausola di riservatezza

Al presente Contratto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), attuato in ambito nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione contrattuale.

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione quale Titolare del trattamento esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione del Contratto di cui al presente appalto, e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.

Pertanto, tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti all'Amministrazione, venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Contratto, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga quindi, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga altresì a:

- adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell'azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei documenti dell'Amministrazione unicamente alle persone che, per ragioni di competenza, mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per

l'esecuzione della fornitura, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;

– non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti dell'Amministrazione, salvo che ciò avvenga previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa oppure che tale attività sia strumentale alla corretta esecuzione della fornitura, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione;

– non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni su qualsiasi documento o atto dell'Amministrazione.

Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore, dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del rapporto contrattuale con l'Amministrazione.

Le previsioni sopra enunciate non si applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che:

– al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'appaltatore si renda inadempiente;

– al momento della comunicazione siano già conosciute all'appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;

– al momento della comunicazione siano già conosciute dal fornitore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;

– l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempre ché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l'Appaltatore ne dia immediata notizia scritta all'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto all'Amministrazione qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati, nonché qualsiasi variazione in merito ai soggetti autorizzati all'accesso e al trattamento dei dati acquisiti.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell'utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia.

E' vietata al Fornitore la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto qualsiasi forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Articolo 23 Contratto e spese

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, redatta in unica copia.

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa l'imposta di bollo e eventuali spese di registrazione, sono a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico della singola Amministrazione.

Articolo 24 Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

In corso di esecuzione del servizio, ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel Contratto;

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

– Per l'Amministrazione

Via Giustiniani 1, 35128 Padova

PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it.

– Per il Fornitore

Via Pian Masino, n.103/105, 16011 Arenzano (GE)

PEC: ufficio.gare@pec.ecoeridania.it

Articolo 25 Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro in cui ha sede l'Amministrazione.

È esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 26 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, l'Amministrazione e il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente contratto e di averne compreso la portata e gli effetti.

Amministrazione Dr.ssa Maria Elena Serafin	Il Fornitore Dott. Claudio Fumaria
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:

Artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 25 e 26.

Il Fornitore Dott. Claudio Fumaria
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate